

**PROCEDURA PER L'ITER AUTORIZZATIVO E GESTIONE DELLE RICHIESTE DI
SUBAFFIDAMENTO E SUBAPPALTO PER LAVORI E SERVIZI- rev. 02-05-2019**

1.1 NOTE GENERALI

La presente procedura è emessa per facilitare le attività dei soggetti coinvolti nell'iter autorizzativo di subaffidamenti nell'ambito di appalti di lavori e servizi aggiudicati da S.A.C.B.O S.p.A.; le disposizioni di cui alla presente procedura **non sostituiscono** le indicazioni normative vigenti. I contenuti e le disposizioni sono aggiornate alla data di redazione del documento indicata, e sono soggetti a variazioni ed aggiornamenti.

S.A.C.B.O. S.p.A., in qualità di Committente, si configura, per gli appalti strumentali, ai sensi dell'art. 3 c. 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016, come **ente aggiudicatore** operante **nei settori speciali**.

Per quanto non espressamente escluso da quanto sopra, si applicano, in materia di gestione ed autorizzazione dei subappalti, i disposti degli art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 90, 91, 92, 97 del D.Lgs. 81/2008.

1.2 DEFINIZIONI

Si definisce **subappalto** ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali **le forniture con posa in opera** e **i noli a caldo**, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

I **subappalti** sono soggetti ad **autorizzazione**. L'importo complessivo dei subappalti non può superare la quota del **50%** dell'importo complessivo del contratto d'appalto. Per gli appalti di lavori e per le sole categorie di cui all'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, il subappalto è ammesso con il limite del 30% dell'importo della categoria stessa. Inoltre, le prestazioni che andrà ad eseguire il subappaltatore devono rientrare tra quelle che l'appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare in fase di gara.

Non costituiscono subappalto:

- a) le **sole forniture** senza prestazione di manodopera
- b) le **forniture con posa in opera** e **i noli a caldo** di importo inferiore o uguale al **2%** dell'importo dell'appalto (o inferiore a **100.000 euro** -il primo limite che si raggiunge)
- c) le **forniture con posa in opera** e **i noli a caldo** che, pur superando i limiti di cui al punto precedente, hanno un'incidenza del costo della manodopera e del personale inferiore o uguale al **50%** dell'importo del subcontratto

*N.B. Trattasi di **fornitura con posa in opera** quando sussistono i seguenti elementi:*

- la fornitura deve riguardare un bene prodotto in serie; tale bene deve possedere già in sé la sua destinazione d'uso (ad es. porte, finestre, radiatori, ventilconvettori, pannelli prefabbricati, corpi illuminanti, etc...), cioè indipendentemente dalla posa;

- la posa in opera si sostanzia in una prestazione meramente accessoria e strumentale, necessaria a posare in opera il bene prodotto in serie (ad es. montaggio, fissaggio, incollatura, assemblaggio, saldatura, etc...) senza che lo stesso si trasformi in cosa diversa.

- d) l'affidamento di **attività specifiche** a **lavoratori autonomi**
- e) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici
- f) le prestazioni rese in favore dell'appaltatore in forza di **contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura** sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di gara.

Un **sub affidamento** che rientra in una delle casistiche sopracitate, non costituendo subappalto, è soggetto solo a **comunicazione**.

Il subappaltatore:

- ✓ deve essere qualificato nella categoria di prestazioni che andrà ad eseguire;
- ✓ deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

1.3 INFORMATIVA PRIVACY

Con riferimento al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., le informazioni richieste all'atto della compilazione dei moduli allegati saranno utilizzate unicamente per l'iter autorizzativo della richiesta di subappalto/sub affidamento per lavori e/o servizi.

Il conferimento dei dati è necessario per la finalità di cui sopra; l'eventuale parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di dar seguito al menzionato iter autorizzativo.

1.4 COME EFFETTUARE LA RICHIESTA DI SUBAPPALTO O LA COMUNICAZIONE DI SUBAFFIDAMENTO CHE NON COSTITUISCE SUBAPPALTO

Qualora si abbia esigenza, per l'espletamento dell'oggetto del contratto affidato, di avvalersi dell'attività di imprese o ditte terze, devono essere compilati e sottoscritti i seguenti documenti:

	L'Appaltatore deve compilare:	Il subaffidatario/subappaltatore deve compilare:
Per richiedere autorizzazione per un subappalto	MOD. 1	MOD. 3 <i>oppure</i>
Per comunicare un sub affidamento che non costituisce subappalto	MOD. 2	MOD. 3la <i>se si tratta di lavoratore autonomo (*)</i>

(*): nelle visure camerali non esiste l'indicazione di "lavoratore autonomo", ma si riscontra invece la dicitura "impresa individuale" cioè il soggetto imprenditore "singolo" che può avere o meno dipendenti. E' quindi opportuno verificare la visura camerale nella quale se è scritto:

- **Indipendente: 1** significa che l'impresa è formata dal solo titolare; l'impresa individuale senza dipendenti può essere equiparata a "lavoratore autonomo"
- **Dipendente: 1 o più di 1** significa che oltre il responsabile dell'impresa sono presenti anche lavoratori subordinati per cui ci troviamo di fronte alla vera e propria impresa.

La trasmissione dei documenti, completa di allegati, deve avvenire **tramite PEC con moduli firmati digitalmente**.

Per le sole richieste di subappalto e fatte salve le prevalenti disposizioni in materia di controlli antimafia, S.A.C.B.O. SpA si riserva, ai sensi dell'art. 105 c. 18 del D.Lgs. 50/2016, un periodo non superiore a:

- **30 giorni** dalla consegna dei moduli, compilati e corredati della necessaria documentazione, per il rilascio dell'autorizzazione;
- **15 giorni** per il rilascio dell'autorizzazione in caso di subappalto di valore inferiore al 2% del contratto d'Appalto (o 100.000 euro).

In caso di consegna dei moduli compilati in maniera erronea e/o mancanti di tutta o parte della documentazione richiesta, l'impresa sarà tenuta a completare e/o correggere quanto consegnato, ed il termine predetto di giorni 30 o 15 decorrerà dalla trasmissione dell'ultimo documento corretto e completo.

L'autorizzazione al subappalto o la comunicazione di sub affidamento non costituiscono di per sé autorizzazione per le maestranze all'accesso in cantiere, dovendo l'impresa affidataria:

- trasmettere alla Committente copia delle **denunce di nuovo lavoro temporaneo** agli Enti previdenziali, antinfortunistici e assicurativi competenti per il territorio (INPS, INAIL, Cassa Edile) in relazione al cantiere in oggetto e relative al sub affidatario
- trasmettere copia del **piano operativo di sicurezza** del subaffidatario (o dichiarazione di accettazione del PSC da parte del Lavoratore Autonomo)
- ottenere la necessaria **autorizzazione da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione**
- ottenere i **permessi di accesso alle aree aeroportuali** rilasciati da Enac – Ente Nazionale Aviazione Civile secondo i modelli e le procedure autorizzative adottati da S.A.C.B.O. SpA.
- *(solo per i sub affidamenti che costituiscono subappalto)* depositare il **contratto di subappalto** almeno venti giorni prima dell'inizio delle attività del sub affidatario.

L'autorizzazione decade automaticamente in caso di mancata consegna del contratto di subappalto nei modi e nei termini di legge.

1.5 NORMATIVA ANTIMAFIA

Facendo riferimento a quanto stabilito dalla vigente normativa antimafia, con particolare riguardo a:

- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice antimafia";
- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.P.C.M. 19/04/2013 relativo all'istituzione presso ciascuna Prefettura degli elenchi di esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- D.Lgs. 50/2016 art. 80 comma 2;

la Committente procederà ai controlli previsti dalla sopraccitata normativa per ciascun sub affidamento o subappalto che rientri in una o entrambe le seguenti casistiche:

- a) importo **superiore a 150.000,00 €**

b) **attività** svolta dal subappaltatore/subaffidatario compresa tra le seguenti (a prescindere dall'importo), **considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa**:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardianà dei cantieri.

Pertanto in tali casi il subaffidatario/subappaltatore dovrà fornire, per il tramite dell'Appaltatore, la seguente ulteriore documentazione:

- 1) Copia visura camerale in corso di validità
- 2) "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI" (ultima pagina) **compilata singolarmente da ciascuno dei soggetti specificati nella tabella seguente**, in funzione della tipologia di impresa:

Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3

Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell' impresa
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)** 5. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)** 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u>	<p>Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di</p>

	capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
--	---

Ulteriori controlli: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall'art. art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

***Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.*

**** Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti.*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

I sottoscritt_ (nome e cognome) _____
nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente
a _____ via/piazza _____ n. _____
in qualità di _____
della società _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età**:
(compilare in stampatello)

Nome _____ Cognome _____ Cod. Fiscale _____

Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Nome _____ Cognome _____ Cod. Fiscale _____

Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Nome _____ Cognome _____ Cod. Fiscale _____

Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Nome _____ Cognome _____ Cod. Fiscale _____

Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Nome _____ Cognome _____ Cod. Fiscale _____

Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Nome _____ Cognome _____ Cod. Fiscale _____

Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Nome _____ Cognome _____ Cod. Fiscale _____

Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Nome _____ Cognome _____ Cod. Fiscale _____

Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Nome _____ Cognome _____ Cod. Fiscale _____

Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Nome _____ Cognome _____ Cod. Fiscale _____

Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ data

_____ firma leggibile del dichiarante*

ATTENZIONE: Allegare copia del Codice Fiscale di ciascun soggetto indicato.

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(*) Ove il richiedente è una società, l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

(**) Per "**familiari conviventi**" si intende "**chiunque conviva**" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.